



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 59

in data **26/07/2022**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMPRESIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA, DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI E DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L'anno duemilaventidue, e questo giorno ventisei del mese di luglio alle ore 15:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Paolo Riccucci	Sindaco	X	-
2	Alessio Cattelan	Consigliere Mag	-	X
3	Antonina Cucinotta	Consigliere Mag	X	-
4	Caterina Debora Franzoi	Consigliere Mag	X	-
5	Cecilia Galligani	Consigliere Mag	X	-
6	Alessio Landi	Consigliere Mag	X	-
7	Marco Mantovani	Consigliere Mag	X	-
8	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco	X	-
9	Pietro Petri	Consigliere Mag	X	-
10	Elisa Cecchini	Consigliere Min	X	-
11	Luca Cosimi	Consigliere Min	-	X
12	Guido Cruschelli	Consigliere Min	X	-
13	Davide Lera	Consigliere Min	X	-
	Nicola Bertini	Assessore esterno	X	

11	2
----	---

Partecipa il Vice Segretario Generale Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione incaricato della redazione del verbale

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Visti i commi 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 29/01/2001, con la quale è stato adottato il Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente;

Viste le proprie deliberazioni n. 167 del 28/12/2007, n. 91 del 30/10/2009, n. 13 del 09/03/2010, n. 63 del 26/06/2013, n. 55 del 26/06/2015, n. 35 del 28/04/2016, n. 111 del 22/12/2017 e n. 8 del 07/03/2019 con le quali è stato modificato il Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente;

Ritenuto opportuno modificare l'articolo 5 "Tutela dell'integrità patrimoniale" del Regolamento generale delle Entrate, prevedendo l'estinzione dell'obbligazione tributaria anche mediante l'istituto del baratto amministrativo, per i cui criteri di applicazione si rimanda al regolamento in corso di adozione;

Ritenuto inoltre opportuno rivisitare la disciplina vigente relativa alla dilazione di pagamento in senso più favorevole al contribuente/debitore, a decorrere dall'anno 2022, a causa della perdurante crisi economica;

Ritenuto pertanto di modificare l'articolo 20 bis "Dilazione di pagamento" del Regolamento generale delle Entrate, nel modo seguente:

- 1. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente. Tale istanza deve essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la grave e temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il beneficio della rateizzazione non può comunque essere mai concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.*
- 2. In ogni caso non sono ammesse rateizzazioni per cifre inferiori a Euro 100,00 e ugualmente l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a Euro 50,00. Il funzionario responsabile dell'entrata iscritta a ruolo, preso atto della autocertificazione di cui al comma 1 del presente articolo e appurato che non esistano le condizioni di cui al precedente periodo, dispone la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero di rate dipendenti dalla entità dell'importo, secondo i seguenti schemi:*

a) SOGGETTI PASSIVI FALLIBILI

Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili

<i>Fascia di importo</i>	<i>Numero massimo rate</i>
<i>Da € 100,00 a € 1.000,00</i>	<i>fino a 12 rate mensili</i>
<i>Da € 1.001,00 a € 5.000,00</i>	<i>fino a 24 rate mensili</i>
<i>Da € 5.001,00 a € 10.000,00</i>	<i>fino a 36 rate mensili</i>
<i>Da € 10.001,00 a € 25.000,00</i>	<i>fino a 48 rate mensili</i>
<i>Da € 25.001,00 a € 50.000,00</i>	<i>fino a 60 rate mensili</i>
<i>Da € 50.001,00 a € 60.000,00</i>	<i>fino a 72 rate mensili</i>
<i>Oltre € 60.000,00</i>	<i>fino a 84 rate mensili</i>

b) SOGGETTI PASSIVI NON FALLIBILI / PERSONE FISICHE

Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili

<i>Fascia di importo</i>	<i>Numero massimo rate</i>
---------------------------------	-----------------------------------

<i>Da €. 100,00 a €. 1.000,00</i>	<i>fino a 12 rate mensili</i>
<i>Da €. 1.001,00 a €. 3.000,00</i>	<i>fino a 24 rate mensili</i>
<i>Da €. 3.001,00 a €. 6.000,00</i>	<i>fino a 36 rate mensili</i>
<i>Da €. 6.001,00 a €. 10.000,00</i>	<i>fino a 48 rate mensili</i>
<i>Da €. 10.001,00 a €. 20.000,00</i>	<i>fino a 60 rate mensili</i>
<i>Da €. 20.001,00 a €. 40.000,00</i>	<i>fino a 72 rate mensili</i>
<i>Da €. 40.001,00 a €. 60.000,00</i>	<i>fino a 84 rate mensili</i>
<i>Oltre €. 60.001,00</i>	<i>fino a 96 rate mensili</i>

*Per debiti superiori a Euro 60.000,00 è altresì possibile richiedere la rateizzazione fino ad un **massimo di 120 rate (10 anni)**, purché in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2013, presentando l'istanza di cui al comma 1 e dimostrando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, in presenza delle seguenti condizioni:*

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: qualora l'importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE;*
 - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): qualora la rata sia superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio sia compreso tra 0,5 e 1.*
- 3. L'istanza di cui al comma 1, a prescindere dal numero di rate richieste, deve essere sempre corredata dei documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, quali:

 - per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE);*
 - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.**
 - 4. Gli Enti del Terzo Settore, che svolgano da almeno tre anni una comprovata attività a rilevanza sociale nel territorio comunale, in deroga al comma 2, possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a 84 rate mensili per importi sino a Euro 5.000,00 e fino a 120 rate mensili per importi oltre Euro 5.000,00.*
 - 5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.*
 - 6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.*
 - 7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.*
 - 8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del presente regolamento. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.*
 - 9. L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salva specifica normativa statale e/o regionale in materia, la presente disciplina si applica a tutti i tributi comunali ed alle entrate patrimoniali dell'Ente, anche se non espressamente prevista nel regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale.*
 - 10. Le rateizzazioni già in corso continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina, salvo apposita istanza motivata di rinegoziazione.*

Ritenuto altresì opportuno cassare il comma 3 dell'art. 24 "Riscossione coattiva" per adeguarsi al comma 803, art. 1, Legge 160/2019 in materia di oneri di riscossione;

Ritenuto infine necessario modificare l'art. 34 "Entrata in vigore" disponendo la decorrenza delle presenti norme a partire dal 1° gennaio 2022;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'allegato Regolamento generale delle entrate, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati parere tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto Comunale, le modifiche regolamentari approvate nel presente atto entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata posta all'esame della 2^a Commissione convocata per il giorno 21/07/2022;

Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato: consiglieri presenti n. 11, Voti favorevoli n. 8, astenuti n.3 (Cecchini, Cruschelli e Lera)

DELIBERA

di approvare, con decorrenza 01/01/2022, le seguenti modifiche al Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 29/01/2001 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 167 del 28/12/2007, n. 91 del 30/10/2009, n. 13 del 09/03/2010, n. 63 del 26/06/2013, n. 55 del 26/06/2015, n. 35 del 28/04/2016, n. 111 del 22/12/2017 e n. 8 del 07/03/2019, e di modificare pertanto i seguenti articoli:

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

- 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e per accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario, o attraverso baratto amministrativo, per i cui criteri di applicazione si rimanda al regolamento in corso di adozione.*
- 2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.*
- 3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.*

Art. 20 bis – Dilazione di pagamento

1. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente. Tale istanza deve essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la grave e temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il beneficio della rateizzazione non può comunque essere mai concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.
2. In ogni caso non sono ammesse rateizzazioni per cifre inferiori a Euro 100,00 e ugualmente l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a Euro 50,00. Il funzionario responsabile dell'entrata iscritta a ruolo, preso atto della autocertificazione di cui al comma 1 del presente articolo e appurato che non esistano le condizioni di cui al precedente periodo, dispone la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero di rate dipendenti dalla entità dell'importo, secondo i seguenti schemi:

a) SOGGETTI PASSIVI FALLIBILI

Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili

Fascia di importo	Numero massimo rate
Da €. 100,00 a €. 1.000,00	fino a 12 rate mensili
Da €. 1.001,00 a €. 5.000,00	fino a 24 rate mensili
Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00	fino a 36 rate mensili
Da €. 10.001,00 a €. 25.000,00	fino a 48 rate mensili
Da €. 25.001,00 a €. 50.000,00	fino a 60 rate mensili
Da €. 50.001,00 a €. 60.000,00	fino a 72 rate mensili
Oltre €. 60.000,00	fino a 84 rate mensili

b) SOGGETTI PASSIVI NON FALLIBILI / PERSONE FISICHE

Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili

Fascia di importo	Numero massimo rate
Da €. 100,00 a €. 1.000,00	fino a 12 rate mensili
Da €. 1.001,00 a €. 3.000,00	fino a 24 rate mensili
Da €. 3.001,00 a €. 6.000,00	fino a 36 rate mensili
Da €. 6.001,00 a €. 10.000,00	fino a 48 rate mensili
Da €. 10.001,00 a €. 20.000,00	fino a 60 rate mensili
Da €. 20.001,00 a €. 40.000,00	fino a 72 rate mensili
Da €. 40.001,00 a €. 60.000,00	fino a 84 rate mensili
Oltre €. 60.001,00	fino a 96 rate mensili

Per debiti superiori a Euro 60.000,00 è altresì possibile richiedere la rateizzazione fino ad un **massimo di 120 rate (10 anni)**, purché in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2013, presentando l'istanza di cui al comma 1 e dimostrando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, in presenza delle seguenti condizioni:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: qualora l'importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE;
- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): qualora la rata

sia superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio sia compreso tra 0,5 e 1.

3. L'istanza di cui al comma 1, a prescindere dal numero di rate richieste, deve essere sempre corredata dei documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, quali:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE);
 - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
4. Gli Enti del Terzo Settore, che svolgano da almeno tre anni una comprovata attività a rilevanza sociale nel territorio comunale, in deroga al comma 2, possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a 84 rate mensili per importi sino a Euro 5.000,00 e fino a 120 rate mensili per importi oltre Euro 5.000,00.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del presente regolamento. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.
9. L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salva specifica normativa statale e/o regionale in materia, la presente disciplina si applica a tutti i tributi comunali ed alle entrate patrimoniali dell'Ente, anche se non espressamente prevista nel regolamento del singolo tributo o entrata patrimoniale.
10. Le rateizzazioni già in corso continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina, salvo apposita istanza motivata di rinegoziazione.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali, salvo diversa disposizione di legge, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973 con l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni in L. 01/12/2016 n. 225, ovvero tramite la procedura di cui al RD 639/1910, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2022.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a dare attuazione al presente atto:

Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato: consiglieri presenti n. 11, Voti favorevoli n. 8, astenuti n.3 (Cecchini, Cruschelli e Lera)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI - **Parere revisore** (impronta:
816A895565654207E70E4D4CA6487AA2D51593C324AC3B34EC6D388AA7FD41C8)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione
